



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma 27 febbraio 2006

RIUNIONE C.A.F. LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2006 – INIZIO ORE 14.00 **PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA**

- 1) **Reclamo A.S. CENTALLO PAVEN** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, avverso decisioni merito gara CentalloPaven/Sommariva dell'8.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 31 del 19.1.2006) comma 1 C.G.S..

- 2) “ **CAGLIARI CALCIO 1929** **NON LUOGO A PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 29, comma 12, C.G.S., per rinuncia di parte. avverso decisione relative l'accordo di partecipazione inerente il calciatore Esposito Mauro tra reclamante e Udinese Calcio (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.01.2006)

- 3) “ **A.S. SAN LORENZO DEL VALLO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, avverso decisioni merito gara Manchester Castrovillari – S. Lorenzo del Vallo del 4.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 24.01.2006) comma 2 C.G.S., per omesso invio alla controparte del preannuncio del reclamo con richiesta di copia degli atti.

- 4) “ **A.S. MELFI** **ORDINANZA** di rimessione degli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti. avverso la quantificazione di €5.000,00 del risarcimento dei danni provocati dai sostenitori dell'A.S. Calcio Potenza in occasione della gara Melfi/Potenza del 3.5.2005 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 13.12.2005)

5) Reclamo A.S.D. TRE MARTIRI 1949

avverso l'annullamento della squalifica fino al 19.03.2006 al calciatore Magnani Cristian della Pol. Aurora seguito gara Tre Martiri/Pol. Aurora del 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 27 del 25.01.2006)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29, comma 1 C.G.S..

6) “ calc. GABBIANELLI CHRISTIAN

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 90 del 26.01.2006)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..